

RG 928/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Composta dai Magistrati

dr.ssa Monica Vitali	Presidente
dr.ssa Benedetta Pattumelli	Consigliere
dr.ssa Laura Bertoli	Consigliere relatore

nella pubblica udienza del 6 febbraio 2020 ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 53/2019 del Tribunale di
Como, est. Cao, promossa con ricorso da

LORENZO CONTI (C.F. CNTLNZ80R03E507A), rappresentato e difeso
dall'avv. Giuseppe Nocera ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo in NAPOLI, via Vicinale S. Maria del Pianto – Torre n. 1

APPELLANTE

contro

INPS (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv. Mirella Mogavero
ed Antonio Del Gatto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto in MILANO, Via Savarè n.1

APPELLATO

e contro





AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (P. IVA 13756881002),
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elisabetta Porcu ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cagliari, via san Benedetto n. 13
APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:

per l'appellante:

“In via principale:

Accertare e dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti;

In via subordinata:

*In caso di contestazioni da parte dei resistenti, condannare gli stessi al pagamento delle spese
per il doppio grado di giudizio”;*

per INPS:

*“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis rejectis,
rigettare l'avversa impugnazione per tutte le ragioni esposte nella presente memoria e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.*

Con vittoria di spese”;

per Agenzia delle Entrate Riscossione:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:

- rigettare l'avverso appello in quanto infondato;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.

FATTO E DIRITTO

Decidendo nel contraddittorio con Agenzia delle Entrate Riscossione
e INPS, previo rilievo dell'intervenuto sgravio - in corso di causa- di una delle
cartella di pagamento oggetto di giudizio, con sentenza n. 53/2019 il Tribunale
di Como ha respinto il ricorso con il quale Lorenzo Conti aveva chiesto
accertarsi la nullità delle notifiche di due cartelle di pagamento e due avvisi di
addebito, oltre che l'intervenuta prescrizione dei correlati crediti contributivi.





Il Tribunale ha quindi condannato Conti a rifondere ad Agenzia delle Entrate Riscossione e ad INPS le spese di lite del grado.

Avverso il capo di sentenza relativo alla regolazione delle spese di lite ha proposto appello Conti, lamentando che- nell'addossare al ricorrente l'integralità delle spese lite – il primo giudice aveva ommesso di considerare che una delle cartelle di pagamento oggetto di causa era stata fatta oggetto di sgravio nel corso del giudizio di primo grado e che l'attribuibilità – riconosciuta dal primo giudice - di efficacia interruttiva della prescrizione all'istanza di rateazione proposta dal contribuente era questione controversa in giurisprudenza.

L'opinabilità della citata questione giuridica e lo sgravio di uno dei titoli oggetto di causa avrebbe dovuto comportare, ad avviso dell'appellante, la compensazione- quanto meno parziale – delle spese di lite del primo grado di giudizio.

INPS e Agenzia delle Entrate si sono costituiti per il gravame, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria.

All'udienza del 6.2.2020 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Va in primo luogo osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la circostanza dell'intervenuto sgravio di una delle cartelle di pagamento oggetto di causa non è dipesa dal riconoscimento, da parte dell'ente creditore, dell'infondatezza delle proprie richieste di pagamento, ma dall'applicazione di norma di legge sopravvenuta che prevede lo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione fino alla somma di Euro 1.000,00 ([D.L. n. 119 del 2018, art. 4](#), convertito in legge dalla [L. n. 136 del 2018](#)).

Lo sgravio della cartella, nel caso di specie, non è quindi in alcun modo prova della insussistenza del debito di Conti, bensì effetto di previsione di legge (sulla legittimità della compensazione delle spese in fattispecie che presentano ipotesi di analogia con la presente cfr. Cass. Sez. 6 - L, 7/11/2018 n. [28311](#); Sez. 6 -





5, 7/06/2018 n. [14782](#); cfr. anche la più risalente Cass. Sez. 1, 29/10/1997 n. 10640).

Quanto poi all'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito alla valenza dell'istanza di rateazione del debito, va evidenziato che – a ben vedere – il contrasto lamentato dall'appellante è solo apparente, posto che la Suprema Corte di Cassazione, nel giungere al riconoscimento di efficacia interruttiva della prescrizione alla presentazione dell'istanza di rateazione in alcuni casi, escludendola in altri, evidenzia la necessità, per il giudice di merito, di condurre una valutazione caso per caso del contenuto dell'istanza medesima, per accertare se essa abbia in concreto contenuto tale da essere qualificabile come riconoscimento di debito – come nel caso di specie- oppure no.

A ciò si aggiunga peraltro che, anche a voler per ipotesi ravvisare il contrasto interpretativo prospettato dall'appellante, l'art. 92 c.p.c. attribuisce al giudice la facoltà (ma non l'obbligo) di compensazione delle spese, ben potendo l'autorità giudiziaria decidere di attribuire prevalenza alla valutazione del principio di soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c.

Nel caso di specie, considerato l'esito della controversia in primo grado, la Corte non ravvisa pertanto profili di illegittimità, o di irragionevolezza, della regolazione delle spese effettuata dal primo giudice.

Per queste ragioni, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia, all'assenza di istruttoria orale e alle tariffe professionali di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018.

Va dichiarata la non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante – esente per ragione di reddito - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quater* del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.





PQM

respinge l'appello avverso la sentenza n. 53/2019 del Tribunale di Como;

condanna Lorenzo Conti a rifondere a INPS e ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE le spese di lite del grado, liquidate per ciascuna parte appellata in euro 915,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;

dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quater* del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.

Milano, 6.2.2020

Il Consigliere est.
dr.ssa Laura Bertoli

Il Presidente
dr.ssa Monica Vitali

